

Tribunale di Cagliari, Sez. impr., 19 gennaio 2022

Pres. Tamponi - Greco - Rel. Caschili

(*Omissis*)

Il Tribunale,

1) visto il ricorso con cui i dottori (*Omissis*) componenti il collegio sindacale della società cooperativa agricola (*Omissis*) hanno denunciato ai sensi dell'art. 2409 c.c. il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società, chiedendo che il tribunale provveda alla ispezione della amministrazione, all'adozione degli opportuni provvedimenti, e, ove del caso, alla revoca dell'organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario;

Visto il provvedimento con cui il Tribunale ha ordinato l'ispezione della amministrazione della società evidenziando i seguenti profili critici all'esito del contraddittorio.

a) Anticipi ai soci.

*La cooperativa ha elargito ingenti risorse a due soci, pari ad € 25.000,00 ciascuno, in assenza di alcun titolo giustificativo. Sul punto, le difese della società possono essere accolte solo in parte. È stato documentato, infatti, che l'attuale presidente del consiglio di amministrazione (*Omissis*) ha restituito la somma ricevuta (al netto dei maggiori compensi a lui spettanti), determinando in tal modo la cessazione di ogni eventuale condotta dannosa. Resta invece attuale il danno derivante dalla erogazione della somma in favore del socio (*Omissis*), in relazione al quale l'organo amministrativo non ha assunto alcuna azione finalizzata al recupero. Né può essere poi accolta la tesi della cooperativa secondo cui tali erogazioni s'inseriscono nell'ambito della prassi di attribuire ai soci somme in acconto sui conferimenti di latte. Tale prassi, infatti, non è stata in alcun modo documentata e, inoltre, alcuna previsione di statuto o regolamento consente alla cooperativa di concedere credito ai propri soci. Sotto questo profilo, pertanto, emerge una grave condotta illecita dell'organo amministrativo, attuata mediante l'erogazione di somme di denaro senza titolo ad alcuni soci, caratterizzata da attualità atteso che alcuna azione è stata proposta per il recupero della somma.*

b) Gestione dei crediti

*La cooperativa ha adottato una gestione dei crediti ambigua, atteso che, pur a fronte di ingenti somme vantate nei confronti di terzi (il caso più eclatante riguarda (*Omissis*), debitore di un importo di € 1.021.000,00) e nonostante la risalenza del credito, non sono state adottate misure atte ad ottenere il pagamento, né risultano essere state attivate le garanzie reali concesse. Dal verbale del CDA del 29.10.2020, emerge evidente come gli amministratori non abbiano avviato*

alcuna azione finalizzata al recupero del credito e che, inoltre, la cooperativa intrattenga un rapporto contabilmente ambiguo con un soggetto definito “riconducibile ad (Omissis)”. Una tale situazione, non giustificata dalla società cooperativa, può costituire una grave negligenza da parte degli amministratori e determinare un danno al patrimonio sociale;

Rilevato che il tribunale ha escluso costituissero gravi irregolarità: quelle meramente formali, la partecipazione dei consulenti alle riunioni dell'organo amministrativo, la disorganizzazione dell'amministrazione ed i contrasti con il personale amministrativo, nonché infine il recesso dei soci ed il calo dei conferimenti.

Il Tribunale ha osservato infatti che *“sotto il profilo della capacità dell'organo amministrativo di assumere le misure finalizzate ad evitare la crisi della società, non siano emersi elementi che, allo stato indichino una condotta negligente degli amministratori tale da rendere doverosa l'apertura sul punto dell'ispezione giudiziale”.*

Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ha nominato il dott. A. per procedere alla ispezione della amministrazione.

Nel termine assegnato, l'ispettore ha depositata la relazione, predisposta nel rispetto delle previsioni di cui all'art.195 c.p.c.

Il collegio sindacale e la società cooperativa hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle proprie posizioni.

L'ispettore dott. A. ha sottoposto l'amministrazione della società ad una puntuale ed esaustiva attività di controllo, dalla quale è emersa la fondatezza dei rilievi critici già riscontrati dal Tribunale nella ordinanza del 28.4.2021.

In particolare, è stato confermato che la cooperativa ha concesso credito nel 2017 a favore del socio (*Omissis*), allorquando egli era componente del consiglio di amministrazione, per un importo di € 25.000,00, al di fuori di qualsiasi previsione regolamentare ed in un momento di tensione finanziaria, senza successivamente adottare alcuna iniziativa per recuperare la somma erogata.

Né la concessione della somma può essere attribuita ad un acconto sui conferimenti di latte, atteso che altrimenti essa sarebbe stata assorbita negli esercizi successivi.

L'ispettore ha dato atto inoltre che la cooperativa ha attribuito l'incarico al legale per recuperare il credito successivamente alla apertura del procedimento di ispezione.

Anche per quanto concerne l'ingente credito verso (*Omissis*), è emersa la sostanziale inerzia dell'organo amministrativo nell'attività di recupero.

L'ispettore ha ricostruito in maniera dettagliata tutta la vicenda da cui è originato il credito di € 1.021.000,00, sorto nel 2007 a seguito di una ingente fornitura di formaggio, e la complessiva attività svolta dalla cooperativa per ottenerne il pagamento.

L'ispettore ha quindi evidenziato che la Cooperativa, tra il 2008 e l'attualità, ha dato corso a molteplici atti di conservazione del credito, tra cui atti di riconoscimento, ipoteche reali su beni del debitore e di terzi, un decreto ingiuntivo ed, infine, un piano di rientro del 16.2.2021 (successivo al ricorso *ex art. 2409 c.c.*) rimasto inadempito e che ha consentito solamente il recupero di € 3.950,00.

Nessuna iniziativa giudiziale è stata invece intrapresa per assicurare il recupero del credito, nonostante, come ha segnalato l'ispettore, la cooperativa stia affrontando un periodo di tensione finanziaria e la (*Omissis*) abbia una situazione conclamata in insolvenza da tempo.

Ritiene il Tribunale che l'inerzia dimostrata dall'organo gestorio nel recuperare l'ingente credito, nonostante le garanzie ipotecarie concesse, sia del tutto ingiustificata, in contrasto con l'interesse della cooperativa e suscettibile di arrecare un danno, ravvisabile nella perdita di risorse utili in un momento di difficoltà finanziaria.

Più ancora in generale, l'ispettore ha messo in evidenza un lungo elenco di posizioni creditorie risalenti nel tempo, rispetto alle quali, non risultano azioni finalizzate al recupero, ovvero al contrario, la espunzione dall'attivo patrimoniale.

Al fine di porre rimedio alla grave irregolarità, ritiene il Tribunale necessario provvedere alla nomina di un amministratore giudiziario, atteso che l'organo amministrativo non ha assunto idonee iniziative neanche in seguito all'avvio dell'azione *ex art. 2409 c.c.*, ma, per quanto riguarda il debitore (*Omissis*), solo successivamente all'apertura della ispezione, dimostrando in tal modo una volontà implicita di non assumere adeguate iniziative per il recupero dei crediti.

L'ispettore giudiziario, movendo dall'esame degli aspetti indicati dal Tribunale, ha preso spunto per segnalare ulteriori questioni che, secondo quanto dallo stesso rappresentato, costituirebbero gravi irregolarità nella gestione dell'amministrazione.

La cooperativa nella memoria difensiva ha contestato l'operato dell'ispettore, andato oltre quanto rilevato dal Tribunale nella ordinanza del 28.4.2021.

La tesi della cooperativa non è fondata sotto due distinti profili.

Anzitutto, come noto, il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. appartiene agli istituti di volontaria giurisdizione ed è sottratto al principio della domanda. L'ispezione della amministrazione, sebbene può focalizzarsi su alcuni aspetti specificamente individuati, costituisce comunque uno strumento ad ampio spettro capace di evidenziare gravi irregolarità precedentemente non emerse. La finalità del procedimento, che è quella di rimuovere le gravi irregolarità al fine di assicurare al sistema delle società una gestione in linea con le aspettative gli interessi dei soci, dei creditori e più in generale della collettività, presuppone che il Tribunale adotti misure adeguate a fronteggiare qualsiasi ipotesi di grave irregolarità emersa durante l'ispezione; ritenere che il Tribunale sia invece vincolato alla

domanda proposta o all'ambito delineato nel provvedimento di apertura della ispezione sarebbe del resto contraddittorio, atteso che in tal modo si renderebbe necessario aprire un ulteriore procedimento.

Pertanto, nulla osta a che il Tribunale esamini la questione, sottoposta dall'ispettore al contraddittorio tecnico delle parti e dal Tribunale al contraddittorio processuale.

Vi è poi un altro motivo che consente al Tribunale di esaminare le gravi irregolarità rilevate dall'ispettore che, in realtà assorbe la questione.

Ed invero, come segnalato dallo stesso ispettore, l'inerzia nell'attività di recupero dei crediti è la conseguenza di una assente misura contabile finalizzata a rilevare le posizioni delle controparti contrattuali, monitorarne la solvibilità ed approntare adeguate misure per conservare e tutelare i crediti.

Pertanto, la grave irregolarità riscontrata è in realtà la conseguenza, a monte, di una più vasta grave irregolarità.

L'ispettore in particolare ha segnalato che la cooperativa è sprovvista di un adeguato assetto organizzativo di cui all'art. 2086 c.c. in funzione della natura e dimensioni dell'impresa, ai fini della rilevazione tempestiva di eventuali sintomi di squilibrio economico-finanziario e della salvaguardia della continuità aziendale.

È emerso, in particolare, che l'unico strumento organizzativo di cui la cooperativa è dotata è un organigramma peraltro non aggiornato. Segnala quindi l'ispettore che la cooperativa è sprovvista di un piano industriale e strategico a breve e a medio-lungo termine, non vi sono relazioni dell'organo amministrativo circa l'andamento gestionale e la sua prevedibile evoluzione, neanche in occasioni di sviluppo di nuovi investimenti, né vengono formulate previsioni in merito alla capacità di far fronte al pagamento del saldo dovuto ai soci conferenti.

È emerso, sotto il profilo contabile che la cooperativa non possiede un efficace sistema di gestione dei crediti commerciali: non risultano procedure o tecniche finalizzate a minimizzare l'emersione di perdite su crediti o pagamenti tardivi, non viene redatto un rapporto periodico sullo stato complessivo dei crediti, sul comportamento della clientela in relazione ai pagamenti e su ogni altra informazione utile per formulare le scelte più corrette in funzione della salvaguardia della continuità della Cooperativa. Non viene adottata una adeguata analisi di bilancio, necessaria per verificare la situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società, né uno strumento per rilevare tempestivamente situazioni di squilibrio finanziario, quale il rendiconto finanziario. In altri termini, *“la Cooperativa non dispone di strumenti che permettano di rilevare squilibri finanziari; ciò non solo a consuntivo, ma anche e soprattutto a livello previsionale, impendendole di verificare la propria capacità prospettica di far fronte alle obbligazioni”*.

L'ispettore, in conclusione, ha indicato le specifiche carenze riscontrate¹.

Ritiene il Tribunale che l'assenza di un adeguato assetto organizzativo rappresenti una grave irregolarità che deve essere immediatamente emendata.

La giurisprudenza ha già affermato che la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di una impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale Milano, 18 ottobre 2019; Tribunale Roma 15.9.2020).

Ritiene il Tribunale che altrettanto (se non più) grave sia la mancata adozione di adeguati assetti di una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune.

Del resto, una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla.

In altri termini, la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo del latte, che l'ispettore ha ritenuto in contrasto con il divieto di distribuzione di utili in quanto effettuata dalla cooperativa a valle dell'esercizio, osserva il Tribunale di non ravvisare in tale modalità una grave irregolarità, atteso che essa non mina la funzione mutualistica della cooperativa. La determinazione del prezzo del latte all'esito della campagna, in realtà, assolve alla funzione di remunerare i soci conferenti nel miglior modo possibile, perseguendo così la funzione precipua della cooperazione, ovvero quella di centralizzare la vendita del prodotto per spuntare un prezzo più elevato dalla cessione del latte rispetto a quanto ciascuno produttore potrebbe ottenere sul mercato.

Per quanto concerne invece il rapporto con il socio (*Omissis*), l'ispettore non è stato in grado di chiarire se la relazione commerciale sia effettiva o fittizia. Ciò posto, è altresì vero che la

¹ *Inadeguatezza dell'assetto organizzativo*: • organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali; • assenza di un mansionario; • inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo); • assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali. *Inadeguatezza dell'assetto amministrativo*: • mancata redazione di un budget di tesoreria; • mancata redazione di strumenti di natura previsionale; • mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; • assenza di strumenti di reporting; • mancata redazione di un piano industriale. *Inadeguatezza dell'assetto contabile*: • la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci; • assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare; • analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione; • mancata redazione del rendiconto finanziario.

cooperativa, pur richiesta, non ha fornito informazioni in merito, pur a fronte della rilevanza della operazione, relativa ad un acquisto di formaggio di € 480.000,00 e all'ingente acconto riconosciuto al fornitore, pari ad € 210.000,00.

Tale mancanza di informazioni e l'impossibilità per l'ispettore e lo stesso collegio sindacale di esprimersi in merito alla operazione, che conferma per il vero quanto già osservato in merito alla mancanza di adeguati assetti, induce il Tribunale a cogliere una ulteriore grave irregolarità, da individuarsi non tanto nella illiceità della operazione compiuta, quanto nella assenza di informazioni in merito alla stessa fornite da parte dell'organo amministrativo all'organo di controllo ed all'ispettore giudiziario.

Anche in questo caso, pertanto, si rende necessario affidare all'amministratore giudiziario il potere di effettuare gli accertamenti ritenuti opportuni per verificare la liceità dell'operazione ed assumere, previa autorizzazione del Tribunale, le relative opportune iniziative per porvi rimedio.

Accertata la grave irregolarità nel caso di specie, ritiene il Tribunale non necessaria la revoca dell'organo amministrativo ma sufficiente assumere le seguenti misure provvisorie, finalizzate al recupero dei crediti ed alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi.

Per l'effetto, deve essere nominato un amministratore giudiziario per l'attività di recupero dei crediti e ordinato alla cooperativa ed al suo consiglio di amministrazione di adottare nel termine di 150 giorni gli adeguati assetti organizzativi, sotto il controllo dell'amministratore giudiziario che dovrà verificare le concrete misure adottate e se le stesse appaiono adeguate, in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa, nel rispetto della discrezionalità dell'organo gestorio nella adozione delle misure di gestione ritenute opportune.

(Omissis)